



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3222

Seduta del 21/10/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, AI FINI DEL COORDINAMENTO CON IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore di Funzione Specialistica Simone Rasetti

Il Dirigente Emanuele Prospero



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge del giorno 8 agosto 2019, n. 86 *“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”*, con cui il Governo è stato delegato ad adottare *“uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI”*;
- il Decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 39 e smi *“Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”*, che ha istituito il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostituendo a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, con particolare riferimento:
 - all'art. 7, comma 1, secondo cui *“Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14”*;
 - all'art. 12, comma 1, secondo periodo, in base a cui le associazioni e le società dilettantistiche iscritte nel precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche sono automaticamente trasferite nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
 - all'art. 14, comma 1, secondo cui *“Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118”*;
 - all'art. 14, comma 1 ter, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, secondo cui: *“Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

al registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente”;

- *il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, che all'art. 7, comma 1 quater, prevede la cancellazione dal Registro delle Attività Sportive dilettantistiche degli enti che non abbiano adeguato i propri statuti ai principi enunciati dallo stesso Decreto, entro il 30 giugno 2024;*
- *il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, con particolare riferimento agli artt. 6 “– Domanda di iscrizione al Registro” e 11 “Riconoscimento della personalità giuridica”, secondo cui: “Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica (...)Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro”;*
- *la nota del 21 marzo 2024, avente ad oggetto la “Trasmissione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e comunicazione della data di cut off al fine di dare piena attuazione al disposto dell'art. 14 del decreto legislativo 39/2021”, con cui il Dipartimento per lo Sport ha chiarito che, “essendo pienamente operativa la specifica funzionalità della piattaforma informatica del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, a decorrere dal 21 marzo p.v. (data del cosiddetto cut off), tutte le istanze per l'ottenimento della personalità giuridica da parte di associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al predetto Registro, dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, sulla base della procedura descritta nel relativo Regolamento” e che, conseguentemente, “a decorrere dalla predetta data, tutte le procedure instaurate presso le autorità regionali dovranno concludersi con provvedimento di rigetto in virtù dei profili di competenza stabiliti dall'art. 14 del d. lgs. 39/2021. In tal caso si invita codesta Regione, in un'ottica collaborativa e nell'interesse degli utenti finali, a dare comunicazione agli istanti della necessità di ripresentare la domanda attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, secondo la procedura indicata nel Regolamento*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del Registro”;

VISTI, altresì:

- *gli artt. 14 e seguenti del Codice civile, riguardanti le norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento di associazioni e fondazioni;*
- *l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”, che ha delegato alle Regioni, a far tempo dal 1° gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice civile;*
- *gli artt. 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;*
- *il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 “Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361”, con particolare riferimento:*
 - *all'art. 1, comma 2, secondo il quale “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro”;*
 - *all'art. 3, comma 5, in base al quale “ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo” e comma 8, secondo cui “Qualora l'ufficio regionale competente ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. In tal caso, il termine di cui al comma 7 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata”;*
 - *ai commi 1 e 2 dell'art. 4, che prevedono che “Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica” e che “Il decreto del Presidente che approva le modifiche è adottato in 2 seguito ad istruttoria della Direzione Generale competente in relazione allo scopo della persona giuridica”;*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- all'art. 9, comma 1, in base al quale *“Il Presidente, con proprio decreto, accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e provvede che la dichiarazione di estinzione venga immediatamente iscritta nel registro e comunicata agli amministratori”*;

PRESO ATTO che ai sensi del sopracitato art. 14, comma 1 ter, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39:

- l'efficacia dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private è sospesa in seguito alla comunicazione di avvenuta iscrizione presso il Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, da parte dell'Autorità competente o dello stesso ente, e che, nel periodo di sospensione, non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e al Regolamento Regionale n. 2 del 2001;
- l'ente torna ad essere iscritto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private in seguito alla comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche da parte dell'Autorità competente o dello stesso ente;

CONSIDERATA la necessità di fornire indicazioni operative per la gestione dei procedimenti relativi alle istanze presentate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ai fini del coordinamento con il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, limitatamente ai profili di competenza regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000 n. 361 e non regolati né dai Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, n.n. 36 e 39 né da altra normativa statale, con particolare riferimento:

1. alla possibilità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di comunicare a Regione Lombardia tale circostanza, al fine di ottenere la sospensione dell'iscrizione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, previa autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445;

2. alla possibilità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche sospese dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private e cancellate dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di comunicare a Regione Lombardia tale circostanza per porre fine al periodo di sospensione, previa autocertificazione, ai sensi ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. all'accertamento della sussistenza dei requisiti per mantenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private delle Associazioni Sportive Dilettantistiche prima iscritte e poi cancellate dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, visto che la cancellazione determina la cessazione del periodo di sospensione dell'iscrizione dal predetto Registro Regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 ter, del Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39;

4. alla gestione dell'istruttoria relativa alle istanze di riconoscimento della personalità giuridica:

- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche di nuova costituzione o che, all'esito di apposita verifica, non risultino iscritte nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche di nuova costituzione o che, all'esito di apposita verifica, non risultino iscritte nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, mediante uno statuto che richiama ed è conforme esclusivamente ai Decreti legislativi del 28 febbraio 2021, n.n. 36 e 39;
- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche prive di personalità giuridica e che, all'esito di apposita verifica, risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;

5. alla gestione dell'istruttoria relativa alle istanze di approvazione delle modifiche statutarie:

- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche che, all'esito di apposita verifica, non risultino iscritte presso il Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche che, all'esito di apposita verifica, non risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ma esclusivamente finalizzate all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui ai Decreti Legislativi nn. 36 e 39 del 2021;
- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche che, all'esito di apposita verifica, risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, anche se non ancora sospese, in assenza di apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente o di istanza di parte;
- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche la cui iscrizione è stata sospesa in seguito alla comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. alla gestione dell'istruttoria relativa alle istanze di estinzione:
 - presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche sospese per avvenuta iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
 - presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche che, all'esito di apposita verifica, risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, anche se non ancora sospesi, in assenza di apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente o di istanza di parte;

7. alla gestione delle istruttorie relative alle istanze di cancellazione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private o delle pratiche avviate entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento del Tribunale che ordina la cancellazione:
 - relative ad Associazioni Sportive Dilettantistiche sospese per avvenuta iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
 - relative ad Associazioni Sportive Dilettantistiche che, all'esito di apposita verifica, risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ma non ancora sospese in assenza di apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente o di istanza di parte;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare le linee guida per la gestione dei procedimenti relativi alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ai fini del coordinamento con il Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale della Regione Lombardia;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Lombardia e sul sito istituzionale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge